

Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia non transalpino

del 3 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 21 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente
l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;
visto l'articolo 4 della legge del 19 dicembre 2008³ sul trasporto di merci;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il promovimento persegue l'obiettivo di incrementare l'efficienza del trasporto di merci per ferrovia non transalpino e di aumentare la quota della ferrovia in primo luogo nel traffico merci interno.

² Per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia non transalpino è stanziato un limite di spesa di 200 milioni di franchi per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci e sino al 2015.

³ Le misure proposte concernono principalmente il traffico combinato non accompagnato, il traffico a carro completo⁵ e il promovimento di soluzioni innovative nella catena di trasferimento.

⁴ I contributi d'investimento ai terminali nel quadro di programmi pluriennali e ai binari di raccordo poggiano su basi finanziarie proprie e non sono oggetto del presente limite di spesa.

Art. 2

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro la fine del 2012 un rapporto sulle misure di promovimento prese. Se necessario, propone altre misure di promovimento per il periodo 2014–2018.

1 RS 101

2 RS 725.116.2

3 RS 742.41; RU 2009 6019

4 FF 2007 3997

5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 settembre 2008

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz